

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO FINALIZZATO  
ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO DI  
PSICOTERAPIA ESPRESSIVA: PSICOTERAPIE INTEGRATE ALL'ARTE TERAPIA E ALLA  
DANZA MOVIMENTO TERAPIA**

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante p.t. Dott. Mauro Maccari, nato a Roma il 12/01/1959, - Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 26.05.2023, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42

E

L'ISTITUTO DI PSICOTERAPIA ESPRESSIVA: PSICOTERAPIE INTEGRATE ALL'ARTE TERAPIA E ALLA DANZA MOVIMENTO TERAPIA con sede in Bologna, Via Barberia n 13 – 40123 – Bologna – Codice fiscale: 08266050155 - Partita Iva: 03887491201 in persona della Dott.ssa Flavia Russillo, quale direttore dell'Istituto di Psicoterapia

PREMESSO CHE

- il predetto Istituto è riconosciuto come Scuola di Specializzazione dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con Decreto Ministeriale del 23/07/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n° 180 del 03/08/2004;
- le Scuole di Psicoterapia riconosciute, ex art. 3 della legge n. 56 del 18/02/1989, sono equiparate ai corsi di specializzazione universitari ai fini della concessione del titolo abilitante all'iscrizione agli Albi della Psicoterapia presso gli Ordini degli Psicologi e dei Medici Chirurghi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della presente convenzione è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/1998, degli allievi iscritti all'Istituto di Psicoterapia Espressiva; tale tirocinio verrà svolto presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti con sede in Via del Terminillo n. 421- 02100 Rieti.

Art. 2

Il programma dell'attività di tirocinio e il periodo di frequenza vengono concordati con i responsabili delle singole strutture. Il numero dei tirocinanti ammessi è di n.1.

Art. 3

Le 160 ore di tirocinio, da effettuarsi durante l'orario di servizio presso l'ASL Rieti verranno riconosciute a tutti gli effetti dall'Istituto di psicoterapia come 160 ore facenti parte del monte orario del training per la formazione psicoterapica secondo la vigente normativa.

L'ASL Rieti provvederà a rilasciare idonea certificazione dell'attività svolta presso le proprie strutture.

#### Art. 4

Per effettuare gli interventi di tirocinio in Psicoterapia, l'ASL Rieti metterà a disposizione degli allievi locali idonei e materiali già disponibili presso la stessa.

#### Art. 5

Nel corso dell'espletamento del tirocinio, i singoli allievi verranno affiancati in orario di servizio da tutori designati dal Responsabile del Servizio. La supervisione dell'esperienza formativa sarà curata dai docenti della Scuola, in collaborazione con i Responsabili dell'Ente. Per ogni accesso i tirocinanti avranno cura di compilare un'apposita scheda, predisposta congiuntamente, che conterrà i dati dell'accesso e sinteticamente il tipo di attività seguita.

#### Art. 6

L'ASL Rieti è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico. Gli allievi tirocinanti saranno muniti di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi; l'Azienda convenzionata rimane pertanto sollevata da ogni responsabilità anche per eventuali incidenti.

#### Art. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale;
- A frequentare la struttura relativamente agli ambienti concordati preventivamente con il responsabile dell'Ente. Ogni altra modalità sarà comunque concordata caso per caso a richiesta dell'Ente. Il mancato rispetto delle norme o dei comportamenti sopradetti potrà determinare l'interruzione del tirocinio.

#### Art. 8

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

#### Art. 9

La presente convenzione ha validità di 1 anno dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

#### Art. 10

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Istituto) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

- Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
- Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

#### Art. 11

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, L'Istituto di Psicoterapia Espressiva: Psicoterapie Integrate all'Arte Terapia e alla Danza Movimento Terapia di Bologna, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All.

2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Istituto di Psicoterapia Espressiva: Psicoterapie Integrate all'Arte Terapia e alla Danza Movimento Terapia di Bologna, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Art. 12

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma DPR 26/04/86 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo, di registrazione e quante altre richiedenti la presente convenzione sono a carico dell'Istituto.

Rieti,.....

Istituto di Psicoterapia Espressiva  
Il Direttore  
Dott.ssa Flavia Russillo

ASL Rieti  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Maccari

.....

.....